**Numero atto** 5960 - 2022
**Sottoscritto il** 29/09/2022
Protocollo Prot-2022-1081159

**Regione Liguria – Giunta Regionale**

| | |
|---|---|
| Oggetto | Procedura riservata, ai sensi dell'art.143 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della gestione globale del servizio socio-assistenziale, infermieristico ed alberghiero per la Residenza Protetta / R.S.A. Mantenimento dell'ASP "Casa di Riposo Sen. B. Borelli" di Pieve di Teco (Imperia), II° Edizione, per un periodo anni tre. Lotto unico CIG: 93754978DF. Numero gara: 8693373. Integrazione documentazione di gara e rettifica. |
| Tipo Atto | Decreto del Dirigente |
| Struttura Proponente | Settore stazione unica appaltante regionale |
| Dipartimento Competente | Direzione centrale organizzazione |
| Soggetto Emanante | Riccardo ZANELLA |
| Responsabile Procedimento | Riccardo ZANELLA |
| Dirigente Responsabile | Riccardo ZANELLA |

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

**Elementi di corredo all'Atto:**

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

---

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la “razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”, il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l’articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022” integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 23/06/2022 recante “Aggiornamento programmazione SUAR per l'anno 2022”;

**PREMESSO CHE:**

- con decreto n. 5267/2022 è stata indetta la Procedura riservata, ai sensi dell’art.143 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento della gestione globale del servizio socio-assistenziale, infermieristico ed alberghiero per la Residenza Protetta / R.S.A. Mantenimento dell’ASP “Casa di Riposo Sen. B. Borelli” di Pieve di Teco (Imperia), II° Edizione, per un periodo anni tre, lotto unico, CIG: 93754978DF, numero gara: 8693373;
- sono pervenute alcune richieste di chiarimenti a mezzo Piattaforma Sintel;

**DATO ATTO** che, a seguito delle osservazioni di cui sopra:

- è necessario integrare il Disciplinare di gara al paragrafo 3 inserendo una clausola di revisione prezzi;
- è necessario integrare la documentazione di gara con la pubblicazione dello Schema di Convenzione di fornitura (Allegato A.2), menzionato, ma non allegato al decreto di indizione di cui sopra;

**PRESO ATTO** inoltre del refuso presente al paragrafo 15 del Disciplinare relativo alla documentazione da presentare relativa al subappalto in sede di offerta;

**RITENUTO** pertanto necessario, sulla scorta di quanto sopra, procedere all’integrazione e alla rettifica del Decreto n. 5267/2022 apportando le conseguenti integrazioni/rettifiche di seguito indicate:

- integrazione del paragrafo 3 del Disciplinare di gara
- integrazione documentazione di gara con pubblicazione dell’allegato A.2 Schema di Convenzione di fornitura
- espunzione del refuso di cui al paragrafo 15 del Disciplinare;

**RITENUTO** altresì:

non necessario prorogare i termini per la presentazione delle offerte, viste le integrazioni e le rettifiche non sostanziali di cui sopra;
approvare la documentazione di gara oggetto di integrazione e rettifica e precisamente: l’Allegato A.2 Schema di Convenzione di fornitura e il Disciplinare di Gara, che si uniscono al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
disporre la pubblicazione del decreto di integrazione e di rettifica della documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto sui seguenti siti informatici:

- Sito web Aziendale (www.acquistiliguria.it);
- Sintel (www.ariaspa);

**DECRETA**

1. **Di procedere alla rettifica**, per le motivazioni indicate in premessa, del Decreto n. 5267/2022, apportando le conseguenti integrazioni/rettifiche di seguito indicate:
   - integrazione del paragrafo 3 del Disciplinare di gara
   - integrazione documentazione di gara con pubblicazione dell'allegato A.2 Schema di Convenzione di fornitura
   - espunzione del refuso di cui al paragrafo 15 del Disciplinare;

2. **Di approvare** la documentazione di gara oggetto di integrazione e rettifica e precisamente: l'Allegato A.2 Schema di Convenzione di fornitura e il Disciplinare di Gara, che si uniscono al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. **Di disporre** del decreto di integrazione e di rettifica della documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto sui seguenti siti informatici:

   - Sito web Aziendale (www.acquistiliguria.it).
   - Sintel (www.ariaspa).

4. **Di dare atto** che non risulta necessario prorogare i termini per la presentazione delle offerte, viste le integrazioni e le rettifiche non sostanziali di cui in narrativa.

*Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.*

REGIONE LIGURIA

**REGIONE LIGURIA**

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

**SETTORE**
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

# D - DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura riservata, ai sensi dell'art.143 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della gestione globale del servizio socio-assistenziale, infermieristico ed alberghiero per la Residenza Protetta / R.S.A. Mantenimento dell'ASP "Casa di Riposo Sen. B. Borelli" di Pieve di Teco (Imperia), II° Edizione, per un periodo anni tre.**

**Lotto unico CIG: 93754978DF**
**Numero gara: 8693373**

## Sommario


1. PREMESSE ..... 5
1.1 Documenti di gara ..... 5
1.2 Chiarimenti ..... 6
1.3 Comunicazioni ..... 7
2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ..... 7
3. APPALTO, OPZIONI E RINNOVI ..... 10
3.1 Durata ..... 10
3.4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ..... 11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..... 11
5. REQUISITI GENERALI ..... 13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ..... 13
6.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE (sezioni 1 e 2 DGUE) ..... 13
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3 DGUE) - ..... 14
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (sezioni 1b e 10 DGUE) ..... 14
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE. 15
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI ..... 15
7. SINTEL ..... 16
8. AVVALIMENTO ..... 16
9. SUBAPPALTO E SUB- CONTRATTI ..... 17
10. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA ..... 17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC ..... 21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ..... 21
13.1 Regole di Utilizzo Piattaforma Sintel nella Sottomissione dell'offerta ..... 22
13.1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ..... 24
13.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA) ..... 24
13.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) ..... 25
13.2.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA - STEP 2 ..... 34
13.2.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3 ..... 36
13.2.4 FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA – STEP 4 E 5 ..... 37
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO ..... 39
15 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ..... 40
16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ..... 41
16.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ..... 42
16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ..... 42
16.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica ..... 43
16.5 Metodo per il calcolo dei punteggi ..... 44
17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ..... 44

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ..... 45
19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ..... 47
20 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI ..... 47
21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ..... 49
22 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE ..... 50
23 CAUZIONE DEFINITIVA ..... 53
24 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA ..... 55
25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ..... 55
26 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE ..... 55
27 OSSERVANZA DEL PTPCT E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ..... 55
28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI ..... 56
ALLEGATI ..... 58

## 1. PREMESSE

Con il Decreto del Dirigente S.U.A.R. pubblicato nella sezione "Documentazione di gara" congiuntamente a tutta la documentazione relativa alla procedura in argomento, questa Amministrazione ha determinato di affidare la gestione globale del servizio socio-assistenziale, infermieristico ed alberghiero per la **Residenza Protetta / R.S.A. Mantenimento dell'ASP "Casa di Riposo Sen. B. Borelli" di Pieve di Teco (Imperia), II° Edizione, per un periodo anni tre.**

L'affidamento avverrà mediante procedura riservata alle organizzazioni ex art. 143 D.lgs. n. 50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Riccardo Zanella, ferma restando la competenza dell'ASP "Casa di Riposo Sen. B. Borelli" di Pieve di Teco (Imperia) (in seguito anche solo ASP), in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento relativamente al Contratto di Fornitura.

Infatti gli Enti che effettuano acquisti facendo ricorso a Centrali di committenza, quale è S.U.A.R., nominano per ciascuno dei detti acquisti un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione. Il Responsabile del Procedimento dell'Ente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di ARIA spa, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"), il cui accesso è consentito dal seguente link: www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel", facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale www.ariaspa.it nella sezione Acquisti per la PA E-procurement – strumenti di supporto "Guide per le imprese" e "Domande frequenti per le imprese".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde: 800.116.738

### 1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

A. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

   A.1 Capitolato Tecnico e prestazionale

   A.2 Schema di Convenzione

B. Bando di gara (GUUE)

C. Bando di gara (G.U.R.I.)

D. Disciplinare di gara;

E. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL

F. Patto Integrità Regione Liguria

G. Allegati tecnici

Modelli:

M.1 Istanza di partecipazione

M.2 DGUE (da allegare a modello M1)

M.3 Dichiarazione di Avvalimento *(eventuale)*

M.4 Dichiarazione di Offerta Tecnica/Progetto tecnico

M.5 Dichiarazione di Offerta Economica

M-5.1 *excel* – Dettaglio Prezzi unitari

M.6 Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

M.7 Dichiarazione di secretazione offerta tecnica

M.8 Attestazione di avvenuto sopralluogo

Tutta la documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: http://www.ariaspa.it. e sul profilo del Committente www.acquistiliguria.it

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sulla piattaforma Sintel.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.

## 1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** mediante la funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, **entro il perentorio termine del 22/09/2022**. I chiarimenti che perverranno successivamente al termine indicato non verranno presi in considerazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente (ovvero con firma olografa analogica), nell'area Documentazione di Gara della piattaforma Sintel (www.ariaspa.it) e sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it

In caso di rettifica della documentazione di gara disposta dalla stazione appaltante sono ammesse ulteriori richieste di chiarimento, anche oltre il termine sopra indicato, purché attinenti alle rettifiche

apportate ai documenti di gara e formulate entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla pubblicazione della rettifica (farà fede la data e l'ora di registrazione della pubblicazione sulla piattaforma Sintel).

Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura.

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel "Comunicazioni della procedura". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, questa Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo all'indirizzo PEC: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

### 1.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento della gestione globale del servizio socio-assistenziale, infermieristico ed alberghiero per la Residenza Protetta / R.S.A. Mantenimento dell'ASP "Casa di Riposo Sen. B. Borelli" di Pieve di Teco (Imperia), II° Edizione, per un periodo anni tre, secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.

Si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell'offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

### *Convenzione e Ordinativo di Fornitura*

Con l'aggiudicatario della presente procedura (di seguito anche solo "*Fornitore*"), S.U.A.R. stipulerà una Convenzione ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 s.m.i., conforme allo Schema di Convenzione (Allegato A.2 del Progetto), con il quale verranno regolamentati il Contratto di servizio attuativo della medesima Convenzione, stipulato dall'ASP mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione di cui oltre, sia esaurito l'**importo Massimo Contrattuale**, S.U.A.R. si riserva di richiederne al Fornitore, l'incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

In forza della Convenzione, pertanto, il Fornitore si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) all'Ordinativo di Fornitura emesso dall'ASP, sino a concorrenza del predetto Importo massimo contrattuale della Convenzione, eventualmente incrementato secondo quanto sopra stabilito.

Con riferimento alla Convenzione:

- L'ASP, attraverso l'Ordinativo di Fornitura emesso secondo le modalità stabilite nella Convenzione, stipulerà un Contratto di servizio con il Fornitore aggiudicatario;
- La tipologia e l'importo dei servizi da fornire, oggetto del Contratto di fornitura, è indicato nell'Ordinativo di Fornitura emesso Dall'ASP, sino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale ;
- L'Ordinativo di Fornitura è impegnativo per L'ASP, relativamente al servizi ivi indicati, fermo restando che gli stessi potranno aumentare o ridurre i servizi fino a concorrenza del limite di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

### *L'importo massimo nel sistema delle Convenzioni ex articolo 26 Legge 488/1999*

L'importo massimo contrattuale espresso in Convenzione non è garantito all'Aggiudicatario in quanto non è da considerarsi vincolante né per S.U.A.R., né per l'ASP la quale, pertanto, non risponderà nei confronti dell'Aggiudicatario nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura emesso risulti complessivamente inferiore al predetto Importo massimo contrattuale.

Più in generale, la Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.U.A.R. nei confronti dell'Aggiudicatario, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali del Contratto che verrà stipulato fra l'ASP e l'Aggiudicatario con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Pertanto, con riferimento agli importi stimati relativi ai servizi oggetto di gara, riportati nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, si precisa che trattasi di una stima relativa ad un tasso occupazionale dell'ASP pari al 100% (77 ospiti) per l'intera durata della Convenzione effettuata al meglio delle conoscenze attuali di S.U.A.R., in ragione di quanto comunicato dall'ASP, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex art. 26 Legge 488/1999.

Tali importi sono determinati ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono

vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi sino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, come precedentemente esposto, ed eventualmente incrementato.

L'appalto è costituito da un unico lotto, come specificato nella tabella sotto riportata:

***Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto***

| Lotto | Descrizione Servizi | CPV | Importo triennale (Iva esclusa) a base d'asta | Importo stimato massimo contrattuale comprensivo della contingency in aumento del 20% e della proroga ex art. 106 comma 11 CA |
|---|---|---|---|---|
| Unico<br>CIG<br>93754978DF | **Gestione globale del servizio socio-assistenziale, infermieristico ed alberghiero per la Residenza Protetta / R.S.A. Mantenimento, dell'ASP "Sen. B. Borelli" di Pieve di Teco (IM)** | *85144000-0* | **€ 4.740.000,00** | **€ 6.478.000,00** |

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero)**.**

Sull'importo triennale stimato di **€ 4.740.000,00**, viene applicata una contingency in aumento del 20%, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, quantificata in **€ 948.000,00** Iva esclusa (calcolata sull'importo a base d'asta triennale), nonché un'opzione di proroga di ulteriori mesi 6 (sei) ai sensi dell'art. 106 comma 11 D. Lgs. n. 50/2016 stimata in **€ 790.000,00** Iva esclusa.

**Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione ha stimato nella misura in € 1.340.000,00 annuali (€ 4.020.000,00 triennali), calcolato sul monte orario ed in relazione ai CCNL indicati nel Capitolato tecnico e prestazionale (Allegato A.1).**

## 3. APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 3.1 DURATA

Il contratto avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula della Convenzione. Il contratto stipulato dall'ASP c.d. "ordinativo di fornitura", non potrà avere scadenza successiva a quella della Convenzione di fornitura sottoscritta da S.U.A.R.

L'Amministrazione, entro la scadenza del contratto, si riserva la facoltà – che l'Aggiudicatario si l'obbligo ad accettare – di disporre la proroga del contratto per ulteriori 6 (sei) mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 D. Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, nelle more dello svolgimento e della conclusione delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente. Tale opzione di proroga è computata nella stima dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che, per durata della Convenzione si intende il termine di utilizzo della Convenzione medesima e, quindi, di adesione mediante emissione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'ASP.

La durata del Contratto di Fornitura, concluso mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata della convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero del Contratto di Fornitura.

### 3.2 CORRISPETTIVO DI SERVIZIO

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative al Contratto di fornitura concluso dal Fornitore con l'ASP, è calcolato secondo quanto offerto a corpo per 36 mesi, per la totalità dei servizi e dei la fornitura dei beni ad essi collegati, oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Tale corrispettivo è e deve intendersi comprensivo di ogni altra attività o fornitura necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico" e nello "Schema di Convenzione", allegati al presente Disciplinare.

### 3.3 OPZIONE DI REVISIONE PREZZI

**Qualora si verifichino aumenti o diminuzioni nel costo dei fattori produttivi tali da determinare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo contrattualizzato, SUAR, previa adeguata istruttoria, può riconoscere una revisione del prezzo medesimo .**

**La revisione può essere accordata solo per la differenza che eccede la normale alea del contratto. Nella normale alea contrattuale sono ricompresi a titolo esemplificativo le dinamiche inflattive stimate, gli aumenti relativi all'applicazione dei CCNL e ogni altro elemento prevedibile con la normale diligenza del buon padre di famiglia.**

**La revisione può essere riconosciuta nei contratti di durata superiore all'anno e può essere richiesta dal Fornitore una sola volta per ciascuna annualità, a partire dalla seconda annualità contrattuale.**

**Per la determinazione del quantum della revisione SUAR farà puntuale riferimento agli incrementi dei singoli componenti di costo rispetto a quanto attestato in sede di offerta e**

**acquisirà eventuale documentazione probatoria.**

**SUAR potrà altresì tenere conto di prezzi standard rilevati dall'ANAC, di elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT o della differenza dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al momento della stipula e al momento della richiesta di revisione.**

### 3.4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sede dell'ASP, Via Vittorio Veneto, 2, 18026 Pieve di Teco (Imperia), così come più dettagliatamente riportato nel Capitolato Tecnico e prestazionale.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La gara sarà riservata, ai sensi dell'art. 143 D.lgs. n. 50/2016, alle organizzazioni che soddisfino **tutte** le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione (se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative);

c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

Compatibilmente con la riserva di cui sopra sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

**1.1** **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**1.2** **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**1.3** **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete,** la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (sezioni 1 e 2 DGUE)

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o in equipollente registro.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b)** Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, come ad esempio i soggetti del terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa settoriale che ne disciplina l'attività, da indicare nell'istanza di partecipazione alla gara (Modello M1) ed i **relativi statuti devono prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara.** Si precisa altresì che l'iscrizione agli Albi, ove richiesta dalla normativa settoriale, è condizione sia per la partecipazione, sia per la stipula e l'esecuzione del contratto, pertanto ad esempio nel caso in cui l'associazione fosse cancellata dall'albo successivamente all'aggiudicazione non si darò luogo alla stipula del contratto.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3 DGUE) -

L'ammissione alla presente procedura di gara è condizionata, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, all'esistenza nel triennio 2017/2018/2019 (ovvero il triennio antecedente alla pandemia Covid-19), rispetto al valore annuale presunto del lotto unico per il quale si presenta offerta:

a) **di un fatturato medio annuale globale di impresa pari a 1,5 volte;**

b) **di un fatturato medio annuo specifico, nel settore "oggetto della gara", almeno pari.** Il settore oggetto di gara comprende oltre a servici identici a quelli della procedura, anche servizi analoghi secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza.

Per esercizio sociale si intende l'esercizio di attività sociale per il quale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, è prevista la redazione del Bilancio di esercizio (art. 2423 e 2490 cod. civ. e art. 2 § 3 della IV Direttiva UE societaria) e che termina il 31 dicembre di ciascun anno solare, salvo diversa disposizione dello Statuto societario che può prevedere un esercizio non coincidente con l'anno solare (esercizio a cavallo di due anni solari, ad esempio chiusura dell'esercizio sociale nel mese di giugno di ogni anno). Ai fini del possesso del requisito non è necessario che l'ultimo Bilancio d'esercizio sia necessariamente approvato e/o depositato a norma di legge.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Verranno considerati equipollenti al fatturato (globale e specifico) i rimborsi ottenuti nel settore oggetto di gara come sopra definito.

In mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato, ai sensi dell'Allegato XVII parte i D. Lgs. n. 50/2016, possono essere fornite dal concorrente due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della Ditta in data non anteriore a 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo dell'offerta. In questo caso dovrà inoltre presentare l'ultimo dei bilanci approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale.

**Solo per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

S.U.A.R.si riserva di valutare la documentazione presentata dall'operatore economico partecipante alla procedura di gara per verificare se risulti soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.

## 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (sezioni 1b e 10 DGUE)

**c) Elenco dei servizi assistenziali svolti negli ultimi tre anni**

Il concorrente deve fornire l'elenco dei contratti per servizi assistenziali coincidenti e/o assimilabili a quelli oggetto del presente appalto stipulati con buon esito negli ultimi tre anni 2017/2018/2019 con committenti pubblici e/o privati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, dei servizi stessi secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

## 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o in equipollente registro professionale o commerciale deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito del fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti del raggruppamento temporaneo orizzontale. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

## 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o in equipollente registro professionale o commerciale deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, da tutti i consorziati.

## 7. SINTEL

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell'allegato al Disciplinare "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*", facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e nel succ6essivo paragrafo nonché nel presente Disciplinare.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In

caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

In caso di Avvalimento tecnico-operativo il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO E SUB- CONTRATTI

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il Concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura e/o servizi connessi che intende subappaltare o concedere in cottimo.
In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Qualora, alle predette condizioni, il Fornitore intende ricorrere all'affidamento in subappalto di talune prestazioni, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, dovrà richiedere apposita autorizzazione a S.U.A.R.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

L'A.S.P. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
È fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla S.U.A.R. ed all'Amministrazione contraente, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti da utilizzarsi nell'esecuzione del Contratto di fornitura che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione** valida per **270 giorni** dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura **dell'1%** dell'importo presunto del lotto unico di gara. Alla garanzia dovranno essere allegate le certificazioni dei requisiti, ovvero (ove essi non siano già attestati nel DGUE) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio delle riduzioni dell'importo della garanzia di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016:

| Lotto | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo della garanzia 1% (punto 1) |
|---|---|---|
| **Unico** | **€ 4.740.000,00** | **€ 47.400,00** |

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:

- ✓ rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 del D. lgs. n. 385/1993;
- ✓ svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
- ✓ sono sottoposte a revisione contabile da part edi una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998;
- ✓ abbiano i requisiti di minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice.

Gli Operatori Economici prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 concernente il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del Codice;

d) avere validità di 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il fideiussore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla piattaforma Sintel con le modalità indicate al successivo paragrafo 16.2.1 lett. e)

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 231/2007 l'Operatore Economico può altresì prestare la garanzia richiesta con versamento da effettuarsi esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

In tal caso l'Operatore Economico dovrà accedere al portale dei pagamenti di Regione Liguria e selezionare dal menù l'opzione "pagamento senza avviso" inserendo i dati richiesti dal sistema. L'Ente creditore è "Regione Liguria".

ATTENZIONE: nel campo "*Cosa vuoi pagare*" selezionare dal menù a tendina la voce "*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi"*

In caso di versamento con il sistema PagoPA l'Operatore Economico deve inserire sulla piattaforma Sintel il documento che attesti l'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e documenta nell'Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti, accompagnata da autodichiarazione ex

DPR 445/2000 del legale rappresentante che ne attesti la conformità originale, sottoscritta con firma digitale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in sede di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il Concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'Offerta. È onere dell'Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il **sopralluogo è obbligatorio**, andrà effettuato entro il **21/09/2022** e, pertanto, per l'effettuazione dello stesso, dovranno essere presi contatti, con congruo anticipo, con l'incaricato individuato dall'A.S.P.

L'incaricato per il sopralluogo è la Sig.ra Laura De Andreis, Direttore dell'A.S.P., email: – telefono: 018/– cell. .

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il contributo è dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella:

| Lotto | Codice CIG | Descrizione | Importi IVA esclusa | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Importo stimato triennale a base di gara | Importo contributo ANAC |
| Unico | 93754978DF | **Gestione globale servizi ASP "Sen. B.Borelli" di Pieve di Teco (Im)** | **€ 4.740.000,00** | **€ 140,00** |

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il Concorrente dalla procedura di gara *in relazione* al lotto per il quale non è stato versato il contributo ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a S.U.A.R., nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il **termine perentorio del 06/10/2022 ore 17.00 indicato nel bando di gara** pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elettronico di cui ai successivi paragrafi, da presentarsi mediante l'utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite;

tutto entro il termine perentorio sopra stabilito.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

a) la ***Documentazione amministrativa***, della procedura (attraverso la funzionalità "Invia offerta") come meglio precisato al successivo paragrafo

b) la ***Documentazione tecnica***, ovvero il "Progetto tecnico" (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"), come meglio precisato al successivo paragrafo

c) l'***Offerta economica***, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"), come meglio precisato al successivo paragrafo

## 13.1 REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA

**Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all'allegato E** *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel* **di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.**

**Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.**

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. Si precisa che, qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta abbia operato una modifica della busta amministrativa, l'offerta già sottoposta per il lotto deve essere nuovamente sottomessa. Sintel mostra a video il Lotto per cui è necessario compiere tale attività. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta del lotto le modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorsi ed "Invia offerta" ed "Invia offerta".

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla *lex specialis;*

ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase *i)* da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase *ii)* concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell' effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- il documento denominato "Documento d'offerta", descritto al successivo paragrafo, è essenziale ai fini della completezza dell'offerta in quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);
- il "Documento d'offerta" descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"* relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di S.U.A.R. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

**Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.**

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera S.U.A.R. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. S.U.A.R. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera S.U.A.R. da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni delle prescrizioni sopra descritte.

### 13.1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno del Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato M.1 – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall'art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### 13.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato

al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala, inoltre, che S.U.A.R. potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

a) comporta sanzioni penali;

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

### 13.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A)

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla ***Documentazione amministrativa*** è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nell'allegato al presente Disciplinare *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"*, e segnatamente a pena di esclusione:

a) Istanza di partecipazione (come da modello M.1) **firmata digitalmente**

b) (eventuale) Procura

c) DGUE (come da modello M.2) **firmato digitalmente**

d) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

e) Garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica **firmata digitalmente** (documento originale informatico)

f) Impegno del fideiussore, in formato elettronico **firmato digitalmente** (documento in originale informatico), a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione

g) *(eventuale)* Certificazioni riduzione garanzia

h) Documento PASSOE **firmato digitalmente**

i) Patto di integrità **firmato digitalmente**

j) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.6) **firmato digitalmente**

k) *(eventuale)* Referenze bancarie **firmate digitalmente**

l) *(eventuale)* Documentazione relativa all'avvalimento **firmata digitalmente**

m) *(eventuale)* Atti relativi al R.T.I. o Consorzio **firmati digitalmente**

n) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)

o) Autocertificazione sul soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 143 D.lgs. n. 50/2016 e relativa documentazione a comprova **firmati digitalmente**

p) **Statuto che evidenzi le condizioni di cui all'art .143 D.lgs. n. 50/2016 (o in alternativa relativa**

**autocertificazione in merito) firmato digitalmente.**

q) Attestazione di avvenuto sopralluogo (Come da modello M.8) firmato digitalmente

Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità "Invia offerta". Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti. Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'allegato al Disciplinare *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"*;

*A) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)*

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata "Istanza di partecipazione", firmata digitalmente, conforme al modello M-1, nell'omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il "Modello di istanza di partecipazione" di cui all'allegato M-1 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui all'allegato del Disciplinare *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"* ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l'esclusione dalla gara.

Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma dichiarazione denominata "Istanza di partecipazione" di cui al modello M-1 allegato al presente Disciplinare, che dovrà, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I., essere sottoscritta con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato al Disciplinare *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"* dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*, come nel seguito meglio indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.

Conseguentemente, tutte le dichiarazioni saranno presentate in offerta – attraverso il Sistema – dall'impresa mandataria.

In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione:

a) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte con sottoscrizione mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"* del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato);

b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, da ciascuna delle imprese consorziate con sottoscrizione mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"* del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato);

c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura con sottoscrizione mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"* del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato).

In caso di Consorzi di cui al comma 2 lettera b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione denominata "Istanza di partecipazione" di cui al modello M-1 allegato al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

### *B) (Eventuale) Procura*

Qualora le dichiarazioni previste dal presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il Concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo di Sintel denominato "Procura".
S.U.A.R. si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

### *C) DGUE (come da modello M-2)*

Nella compilazione del DGUE Allegato M-2 dovranno essere indicati inoltre, i requisiti relativi alla situazione personale e alla capacità economica – finanziaria e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il "DGUE" di cui all'allegato M-2 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito) con le modalità indicate nell'allegato al Disciplinare *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"* ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio:

1) le attestazioni attinenti ai requisiti soggettivi di cui al paragrafo 5 del presente Disciplinare dovranno

essere rese:

(i) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo);

(ii) nel caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività;

2) la dichiarazione attinente ai requisiti di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare fatto salvo il possesso (per l'intero) del requisito da parte del R.T.I. o dal Consorzio nel loro complesso, dovrà essere resa:

(i) da ciascuna impresa componente il R.T.I. e il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo) fermo restando che i) il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria; ii) le mandanti che eseguono il contratto devono aver eseguito almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto della procedura di gara negli ultimi tre anni;

(ii) dal consorzio stesso o dalle consorziate indicate come esecutrici, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;

(iii) da tutte le consorziate nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, il DGUE, sottoscritto dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:

*a)* indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);

*b)* contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016

### *D) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)*

Il Concorrente dovrà presentare, nell'apposito campo di Sintel denominato "***Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC***", copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

A seguito delle nuove istruzioni pubblicate sul sito dell'ANAC in vigore dal 16/12/2019 il versamento del contributo gara va effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle "Istruzioni operative" in vigore e pubblicate sul sito di ANAC, raggiungibile all'indirizzo www.anticorruzione.it – menù Accedi ai servizi – Per le imprese – Gestione Contributi Gara (GCG).

L'Operatore economico ha due modalità di pagamento:

- "pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei Pagamenti ANAC scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

S.U.A.R. si riserva di richiedere il documento originale a comprova del pagamento del contributo.

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

a) in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;

in caso di Consorzio di cui

*E) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica*

La garanzia provvisoria rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserita sulla piattaforma Sintel, nell'apposito campo denominato "**Garanzia provvisoria**" in una delle seguenti forme:

a) originale informatico ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità di cui all'art. 22, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 82/2005
c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis D. Lgs. n. 82/2005

Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia versata tramite sistema PagoPA, con le modalità specificate al precedente paragrafo 10, il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma Sintel la ricevuta telematica di pagamento rilasciata dal sistema PagoPA.

*F) Impegno del fideiussore, in formato elettronico, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione*

Il Concorrente, dovrà inserire/allegare a Sistema nel campo Sintel denominato *"**Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione**"*, un documento informatico originale, **firmato digitalmente**, contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione di quanto

oggetto della presente procedura, richiesta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo e in tale ultimo caso deve essere specificata la denominazione della gara.

I requisiti richiesti a pena di esclusione che seguono devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'Offerta.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva dovrà essere prodotto:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Si precisa che le predette disposizioni non si applicano alle MPMI e ai raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI (art. 93, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

*G) (eventuale) Certificazioni per riduzione garanzia*

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre attraverso il Sistema nella apposita sezione denominata "*Certificazioni per riduzione garanzia*":

- copia informatica del/delle certificazioni di cui è in possesso, tra quelle elencate ai fini del beneficio della riduzione della garanzia ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016

oppure

- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso degli stessi, da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

*H) Documento PASSOE*

Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell'omonimo campo di Sintel, il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.

Il documento citato dovrà essere **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella

medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* al Disciplinare.
In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.
In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, del consorzio medesimo.
In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.
Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui con le modalità di cui all'Allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, dell'impresa ausiliaria.

### *I) Patto d'Integrità*

Il Concorrente è tenuto a allegare/inserire, pena l'esclusione dalla procedura, nell'omonimo campo della piattaforma Sintel, il documento Patto di integrità, allegato al presente Disciplinare, debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) secondo le modalità di cui all'allegato del Disciplinare "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel".
Si precisa che, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste alla lettera A) Istanza di partecipazione del presente Disciplinare di gara.

### J) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.6)

Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione denominata "Dichiarazione Regolamento UE 2016/679", firmata digitalmente, conforme al modello M-7, nell'omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere

convertito in formato pdf.

Il Modello "Dichiarazione Regolamento UE 2016/679" di cui all'allegato M-6 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui all'allegato del Disciplinare "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

### *K) (eventuale) Referenze bancarie*

Qualora il Concorrente non sia in grado di rilasciare dichiarazione relativa al fatturato globale e/o specifico, dovrà presentare almeno due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Qualora il Concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificarne i motivi e presentare l'ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale. S.U.A.R. si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per verificare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.

<u>Modalità di invio delle referenze bancarie</u>

Le referenze bancarie e l'eventuale bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale potranno essere inviate entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte in formato elettronico attraverso il Sistema con le modalità di seguito indicate.
Le referenze bancarie, dovranno essere prodotte attraverso il Sistema, nell'apposito campo denominato "*Referenze bancarie",* secondo una delle due modalità seguenti:
(i) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dall'istituto bancario rilasciante la dichiarazione
d) sotto forma di copia informatica conforme al documento originale cartaceo sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;

### *L) (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento (come da modello M-3)*

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nel campo Sintel denominato "*Documentazione relativa all'avvalimento*" la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all'articolo citato.

S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

*M) (eventuale) Atti relativi a R.T.I. o Consorzio*

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nell'apposito campo di Sintel denominato "*Atti relativi a R.T.I. o Consorzio*", copia scannerizzata dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"* del presente disciplinare – dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.

E' facoltà di S.U.A.R.richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

S.U.A.R. si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate a Sistema.

*N) Attestazione pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00*

L'istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 672/1972 e ss.mm.ii. in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Pertanto il Concorrente dovrà allegare/inserire a Sistema, nell'apposito campo denominato "***Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00***", documentazione attestante l'avvenuto versamento del tributo. Il pagamento della suddetta imposta deve avvenire mediante l'utilizzo del modello F24 o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT070Y0100003245348008120501, avendo cura di specificare nella causale la denominazione sociale, codice fiscale e gli estremi dell'atto cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la quietanza di pagamento del modello F24 oppure l'attestazione del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ed allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

*O) Autocertificazione sul soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 143 D.lgs. n. 50/2016 e relativa documentazione a comprova*

Allegare a sistema, nell'apposito campo denominato "*Requisiti art. 143 D.lgs. n. 50/2016*", autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale, in ordine al soddisfacimento, da parte del concorrente, dei requisiti di cui all'art. 143, comma 2, lett. a), b), c) e d) del D.lgs. n. 50/2016.

A tale autocertificazione dovrà essere allegata la documentazione a comprova di quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti *de quibus*.

Nell'autocertificazione il concorrente dovrà indicare puntualmente i punti della documentazione allegata ove è possibile evincere il possesso dei requisiti in questione.

Si precisa che in caso di RTI **tutti** gli operatori facenti parte del Raggruppamento dovranno soddisfare i requisiti di cui all'art. 143 del Codice.

*P) Statuto Sociale che evidenzi le condizioni di cui all'art .143 D.lgs. n. 50/2016 (o in alternativa relativa autocertificazione in merito).*

Allegare a sistema, nell'apposito campo denominato lo Statuto Sociale che evidenzi le condizioni di cui all' *art. 143 D.lgs. n. 50/2016*", o relativa autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale, in ordine alla presenza di tale statuto; S.U.A.R. si riserva di chiedere l'originale dello Statuto Sociale.

*Q) Attestazione di avvenuto sopralluogo (Come da modello M8)*

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una attestazione denominata "Attestazione di avvenuto sopralluogo", firmata digitalmente, conforme al modello M-8, nell'omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente, stampato, datato e compilato in sede di sopralluogo presso l'ASP, con firma olografa di un rappresentante dell'ASP e di un rappresentante del concorrente, deve essere poi convertito in formato pdf.

Il modello "Attestazione di avvenuto sopralluogo" di cui all'allegato M-8 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui all'allegato E del Disciplinare *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"* ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

Il concorrente effettuerà il sopralluogo tramite un rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura, o un procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata o un collaboratore munito di apposita documentazione comprovante la sua figura

Nel caso di consorzi o R.T.I. già costituiti le persone di seguito indicate devono essere riferite al consorzio o alla cooperativa capogruppo o mandataria; nel caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti il sopralluogo va eseguito da ciascun soggetto concorrente che intenda consorziarsi o raggrupparsi.

### 13.2.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA - STEP 2

Allo step 2 "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando l'indicazione dei servizi offerti e presentando la documentazione tecnica richiesta, così composta:

1. Allegare a Sistema, nell'apposito campo **"*Offerta Tecnica*"**, pena l'esclusione della procedura di gara, l'allegato M-4 Dichiarazione offerta tecnica. Il predetto modello di documento (M-4), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf., e

sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);

Al Modello M-4 dovrà essere allegato, pena l'esclusione della procedura di gara, il "***Progetto tecnico***", contenente la filosofia di intervento, organizzazione, metodologia di controllo, prestazioni aggiuntive e ogni altra informazione relativa alla gestione delle attività assistenziali ed infermieristiche della Residenza Protetta / R.S.A di mantenimento. dell'ASP. Il tutto in documento di **massimo 40 pagine (facciate) formato A4 (carattere ARIAL dimensione del carattere 10, interlinea 1,5)**, da strutturare obbligatoriamente secondo lo schema dell'art.28 del Capitolato tecnico e prestazionale.

**Il progetto dovrà affrontare tutti gli aspetti oggetto di valutazione qualitativa** (criteri dalla lettera A alla lettera G dello schema di cui sopra). In mancanza, al parametro relativamente al quale il concorrente non ha inserito le informazioni necessarie per la relativa valutazione, sarà attribuito un punteggio pari a 0.
Il progetto deve essere in formato pdf. e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);

2. Allegare a sistema, nell'apposito campo denominato **"*Dichiarazione su secretazione offerta tecnica*"**, l'eventuale dichiarazione di secretazione della documentazione tecnica (Modello M-7).

   Il predetto modello di documento (M-7), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf., e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa).
   Nella "Dichiarazione di secretazione offerta tecnica" il concorrente dovrà tassativamente indicare le parti/paragrafi del progetto tecnico presentato che ritiene coperto da segreto tecnico commerciale/know how, ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. 50/2016, specificando gli estremi del provvedimento di riconoscimento della tutela commerciale (es. brevetto ecc.). ATTENZIONE: la documentazione non inserita in detta dichiarazione sarà resa ostensibile in caso di istanza di accesso agli atti di gara da parte di soggetti legittimati, fatta salva in ogni caso la valutazione discrezionale della stazione appaltante.

*3.* Allegare a sistema, nell'apposito campo**,** "**Dichiarazione di impegno**"**,** ad assumere in via prioritaria il personale della cooperativa che attualmente gestisce i servizi presso l'ASP, con l'indicazione delle figure professionali e del numero che verrebbero assunte in relazione all'art.26 del Disciplinare di gara.

4. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i singoli documenti sopra citati, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente, devono essere sottoscritti con firma digitale:
   ii. in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. o del Consorzio stesso o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato del presente Disciplinare di gara;
   iii. in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura" di cui al precedente paragrafo ) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande

(ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

### 13.2.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa, così composta:

1. Inserire a sistema nel campo "Offerta economica", pena l'esclusione, il valore trienale complessivo della propria offerta – espresso in Euro, IVA esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) e con modalità solo in cifre, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico (sono esclusi gli oneri da interferenza) e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.

   ***ATTENZIONE: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo***

   Il valore complessivo indicato in piattaforma è impegnativo e vincolante per il concorrente e deve collimare con l'importo complessivo offerto indicato nel *Modello M5 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti*". In caso di discordanza tra il valore indicato in piattaforma e quanto indicato nel suddetto file, prevarrà il valore indicato in piattaforma Sintel.

   **ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA:**

   - **Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara**
   - **Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara**

2. Inserire a sistema nell'apposito campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**", pena l'esclusione, il valore dei costi afferenti l'attività di impresa;
3. Inserire a sistema nell'apposito campo "**di cui costi del personale**", pena l'esclusione, il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico;
4. Il campo "**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**" non è modificabile in quanto valorizzato dalla stazione appaltante ***e pari a 0,00 €***

***Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, "Offerta economica complessiva" è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta Economica" ed il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (quest'ultimo non modificabile dall'operatore economico).***

***La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta Economica".***

5. Allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato "*Dichiarazione di offerta economica*", la dichiarazione di offerta economica conforme al modello M-5 allegato al presente Disciplinare. Il predetto modello di documento (M-5) deve essere scaricato salvandolo sul proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato pdf e **firmato digitalmente**. *La Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta* a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato E *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* – dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa);
6. Allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato " **Modello M5.1 excel "Dettaglio prezzi offerta economica").**" un unico file zip contenente il documento " M6.1 Excel Dettaglio prezzi offerta economica", conforme al facsimile di cui all'Allegato del presente Disciplinare; il documento **dovrà essere fornito sia in formato excel (.xls) editabile non firmato, sia sottoscritto con firma digitale** – con le ulteriori modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel – dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura deve essere prodotta nella Documentazione amministrativa). Nell'ipotesi di discordanza tra i due file avrà valore quello firmato digitalmente;
7. Sottoscrivere digitalmente i prezzi indicati a Sistema tramite la sottoscrizione del Documento d'offerta (step 4 del percorso "Invia offerta").

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i documenti di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dalla gara, devono essere sottoscritti con firma digitale - secondo le modalità di cui alle *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

### 13.2.4 FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA – STEP 4 E 5

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi

ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell'invio e della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "***Firma digitale dell'offerta***", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* del Disciplinare - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nel richiamato allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*);

   Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al presente punto, per le motivazioni precedentemente esposte al paragrafo costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

**Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.**

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* del Disciplinare;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura") di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "***Riepilogo ed invio dell'offerta***" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte precedentemente indicato.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

## 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- l'omessa indicazione della terna di subappaltatori o l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre può essere sanata tramite soccorso istruttorio a condizione che il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare nel rispetto delle percentuali di legge.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (allegato al presente Disciplinare allegato M-2) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche

messo a disposizione su *http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT* secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5) PASSOE dell'ausiliaria;

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

~~**Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:**~~

1) ~~**DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;**~~
2) ~~**PASSOE del subappaltatore.**~~

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale ;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria (compilare sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3)
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica (compilare sezioni 1b, 10)

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|---|---|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | **100** |

Il Punteggio Totale ($P_{TOT}$) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = PT + PE$$

dove:

a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;

b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

## 16.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

(PT 70 PUNTI SU 100 PUNTI TOTALI). Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri, e dei sotto-criteri indicati nel Capitolato Tecnico e Prestazionale.

## 16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

**Criteri di valutazione dell'offerta tecnica:**

- **QUALITA':** massimo punti 70, diversamente in relazione alla tipicità dei servizi di interesse, sulla base dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Tecnico e Prestazionale allegato al presente progetto e secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nella tabella seguente:

| Tipologia di criterio | Modalità di determinazione dei coefficienti | Formule / Scale utilizzate | Identif. |
|---|---|---|---|
| criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili | I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. | Si utilizzerà una scala di valori del tipo:<br><br>eccellente coeff. 1,0<br>ottimo coeff. 0,7<br>buono coeff. 0,5<br>discreto coeff. 0,3<br>sufficiente coeff. 0,0 | Q1 |

I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione.
In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati due decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la terza cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta verranno attribuiti punti 70 e proporzionalmente alle altre secondo la seguente formula:

Pi x 70 / Pmig
ove
Pi = punteggio conseguito dalla Ditta presa in esame;
Pmig = miglior punteggio conseguito

## 16.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

- PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0{,}90 \times (R / RMedio)$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left( 0{,}90 + (1{,}00 - 0{,}90) \times \frac{R - RMedio}{RMax - RMedio} \right)$$

Dove:

p = punteggio;
R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;
RMax = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,
RMedio = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerta ammesse.

utilizzando anche nei rapporti due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà la seguente formula

a) PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

p = (30 x Pmin) / P con
P = prezzo dell'offerta presa in considerazione; Pmin = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

ATTENZIONE: Poiché il sistema SINTEL non consente di adattare la formula impostata per il calcolo del punteggio economico alla casistica sopra ipotizzata (solo due concorrenti ammessi alla fase economica), S.U.A.R. procederà al calcolo del punteggio economico off line secondo la formula sopra riportata ed all'imputazione manuale a sistema del punteggio così ottenuto

## 16.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il Punteggio Totale ($P_{TOT}$) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = PT + PE$$

dove:

a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;

b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

## 17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inviando al Concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né da S.U.A.R. né dagli altri Concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase (amministrativa-tecnica-economica).

Le operazioni di gara saranno condotte, in modalità telematica, da un Seggio di gara nominato ad hoc a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte, composto dal RUP e da almeno un altro funzionario con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici.

Nelle more dell'adozione delle Linee Guida Agid di cui all'art. 2 comma 2 DPCM 148/2021 e dell'adeguamento della piattaforma telematica alle previsioni sulle modalità di svolgimento delle sedute pubbliche di cui agli artt. 3 e 18 del DPCM 148/2021, la procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno 07/10/2022 ore 11.30 presso gli uffici di S.U.A.R. in Via G. D'Annunzio n. 64 Genova 2° piano.

Gli Operatori Economici possono assistere anche da remoto alle operazioni di gara trasmesse in diretta streaming. Il link utile per la visione a distanza in diretta streaming verrà comunicato, con congruo anticipo, attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura.

In caso di problemi legati al funzionamento della piattaforma SinTel (es. manutenzioni programmate e/o straordinarie) o per altre esigenze di gestione della procedura la Stazione Appaltante, previo avviso, può rinviare la seduta sopra indicata.

Il RUP, supportato dagli altri componenti del Seggio di Gara, alla presenza dell'Ufficiale Rogante di Regione Liguria procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;

b) verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa.

Il Seggio di gara, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate,

all'analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa.
S.U.A.R. al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà all'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione e procederà, altresì, alla comunicazione della stessa ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

## 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, nel periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., viene nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in attuazione delle Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021.

In seduta pubblica - fissata in data successiva al termine di scadenza di presentazione delle offerte e comunicata agli Operatori economici concorrenti tramite la piattaforma Sintel - mediante sorteggio vengono individuati i componenti della Commissione giudicatrice in n. 3 (tre) nominativi tra esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Il primo esperto estratto a sorte assumerà il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La data di convocazione della seduta pubblica di nomina della Commissione giudicatrice viene pubblicata nella sezione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e sul profilo del committente www.acquistiliguria.it.

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella *Documentazione amministrativa* in formato elettronico, la Commissione giudicatrice, supportata dal Seggio di gara, procederà in seduta pubblica, , alla apertura (sblocco) delle offerte tecniche e a dare atto degli atti rinvenuti, ovvero caricati a sistema, dei Concorrenti ammessi a tale fase.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In ogni caso:

a) all'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice comunicherà al RUP della procedura il calendario dei lavori di valutazione, indicando un termine temporale massimo di consegna dell'esito delle valutazioni compiute;

b) sono previste un numero non inferiore a n. 2 sedute pubbliche (eventualmente organizzate dalla Stazione Appaltante anche tramite sistemi di videoconferenza a distanza e diretta streaming delle sedute) e a non meno di due sedute riservate.

c) Ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 7 delle Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021, i componenti della Commissione giudicatrice possono lavorare a distanza, attraverso l'ausilio di strumenti telematici che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee guida n. 3 del 11 ottobre 2017).

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle Offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Su richiesta della Commissione giudicatrice il Concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del Concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti qualora la verifica abbia avuto esito negativo.

Il Seggio di gara, sotto la supervisione della Commissione giudicatrice, procederà quindi alla mera imputazione sulla piattaforma Sintel dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice stessa.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la Commissione, supportata dal Seggio di gara, procederà all'apertura della busta contenente l'Offerta economica. La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, dandone lettura.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classifica delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun Concorrente, fatti salvo il caso in cui si renderà necessario procedere all'aggiudicazione offline: in questi casi sarà la Commissione a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell'ordine decrescente delle offerte ammesse.

In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del Progetto a cui è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore e in caso di ulteriore parità si procederà ad una richiesta di miglioramento sul prezzo alle Ditte interessate concorrenti.

Qualora il Sistema/S.U.A.R. individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP il quale procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i **casi di esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice:
    - ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
    - ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
    - ha accertato la mancata formulazione in modo autonomo dell'offerta.

## 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## 20 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il controllo sul possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa. In particolare si rimanda alle disposizioni nel merito previste dall'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Servizi Accesso Riservato/Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC – che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite il sistema AVCPASS. Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l'utilizzo del sistema AVCPASS, S.U.A.R. procederà a richiedere al concorrente la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta la seguente documentazione afferente il requisito di capacità economico – finanziaria richiesto dal presente disciplinare di gara (tale documentazione è la medesima che dovrà essere inserita da ciascun concorrente nel sistema AVCPASS):

A) con riferimento alla comprova del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria:
dichiarazione, firmata digitalmente, resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato globale dichiarato,

***ovvero in alternativa***

copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi sociali con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere in modo univoco la misura (importo) del fatturato globale. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;

B) con riferimento alla comprova del possesso del requisito di capacità tecnico - professionale:
- La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Gli operatori economici possono fornire, in alternativa in fase di comprova, un elenco dei servizi analoghi eseguiti a favore delle pubbliche amministrazioni.
Si precisa che l'elenco dei documenti a comprova sopra esposto è da considerarsi esplicativo e non esaustivo. Si rimanda a quanto indicato dagli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e relativo allegato XVII.
All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente.

## 21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Saranno, altresì, **esclusi** dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nella documentazione di gara;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di prestazione dei servizi specificate nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio,
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione ovvero offerte con livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto ai livelli di servizio attesi e stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione;
- offerte con prezzi unitari offerti pari a € 0,00000= (zero);
- offerte con prezzo complessivo offerto superiore alla base d'asta complessiva;
- offerte con prezzi unitari superiori a quelli posti a base d'asta.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni S.U.A.R. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

a) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
d) di non stipulare, motivatamente, la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
e) di procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

## 22 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

### 22.1. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà far pervenire a S.U.A.R., ai fini della stipula della Convenzione e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore di Regione Liguria - S.U.A.R. a garanzia degli impegni contrattuali. La fideiussione dovrà essere presentata in originale e rilasciata in formato elettronico (documento informatico). In caso di R.T.I., la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo;

2. per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, la nomina firmata digitalmente secondo le modalità di cui all'allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel", del Disciplinare dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.;

3. (in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo) copia autentica con firma digitale del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;

4. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta;

5. dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;

6. copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore della Convenzione, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa presentata);

7. dati di contatto di un Responsabile del Servizio, che avrà i compiti e le responsabilità previsti dal Capitolato Tecnico e Prestazionale;

8. (Ai fini dell'adempimento delle verifiche antimafia prescritte dalla normativa di cui al D. Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.) la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione da parte della Prefettura competente delle "comunicazioni/informazioni" antimafia e in particolare:

a) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., relativa ai titolari di tutte le cariche sociali della ditta aggiudicataria: amministratori, consiglieri, procuratori con potere di impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, collegio sindacale, organismo di vigilanza, direttore tecnico (ove previsto) e soci di maggioranza.

Nel caso di socio di maggioranza persona giuridica, dovranno anche essere allegate le autocertificazioni relative ai titolari delle cariche sociali di tale ditta.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

Per tutti i suddetti soggetti dovranno essere indicati nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., relativa ai familiari conviventi maggiorenni ed al coniuge non separato anche se non convivente dei titolari di tutte le cariche sociali della ditta aggiudicataria (come sopra specificato) e del socio di maggioranza persona fisica/giuridica.

Per tutti i suddetti soggetti dovranno essere indicati nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

c) nell'eventualità che, nella compagine societaria della ditta aggiudicataria, sia presente una società estera in qualità di socio unico o socio di maggioranza, dovrà essere fornita anche una dichiarazione sostitutiva di registrazione nel Paese di provenienza, tradotta in lingua italiana.

Una volta acquisita la suddetta documentazione, completa in ogni sua parte, S.U.A.R. procederà, tramite procedura telematica Si.Ce.Ant, a richiedere le "comunicazioni/informazioni" antimafia.

9. pagamento (da effettuarsi sul portale dei pagamenti di Regione Liguria - Pago Liguria) delle spese inerenti alla Convenzione (marche da bollo e imposta di registro), oltre il rimborso delle spese di pubblicità legale;

10. (eventuale) a norma dell'art. 105 c. 7 del Codice, i contratti di subappalto eventualmente stipulati;

11. (eventuale) tutte le informazioni previste dall'art. 105 c. 2 del Codice, relative agli eventuali sub-contratti, fermo restando l'obbligo di comunicare le predette informazioni sempre necessariamente prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali;

12. quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.

S.U.A.R. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, S.U.A.R. dichiarerà decaduto il Concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al Concorrente medesimo, riservandosi di valutare di procedere all'aggiudicazione al Concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, S.U.A.R. potrà rivalersi in ogni caso sulla garanzia prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nei limiti consentiti dalla legge stessa, nonché dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai concorrenti che facciano richiesta di accesso nei modi e nei termini previsti.

## 22.2. STIPULA DELLA CONVENZIONE

Con l'aggiudicatario sarà stipulata, nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione o altro termine nel caso di convenzioni precedenti ancora attive e non giunte a completa erosione o di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, una Convenzione conforme allo Schema di Convenzione allegato A-2 al Progetto.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà la Convenzione medesima, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

A seconda della modalità concordata, la Convenzione verrà conclusa tra le parti sotto forma di scrittura privata sottoscritta a distanza con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell'elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E, oppure nella forma dell'atto pubblico amministrativo alla presenza dell'Ufficiale Rogante di Regione Liguria. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## 23 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula della Convenzione l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii., una garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento della Convenzione e del Contratto di Fornitura nonché dell'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione/Contratto di fornitura disposta in danno dell'esecutore.

L'ammontare della garanzia è pari al 10% dell'importo della Convenzione, salvi gli abbattimenti di legge.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Ai sensi dell'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii. le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli Schemi tipo approvati dal MISE con decreto di concerto con il MIT e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.**

In ogni caso la fideiussione originale in formato elettronico (documento informatico) dovrà possedere almeno i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

i. essere prestata in favore di Regione Liguria - Settore S.U.A.R.
ii. essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa:

- copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante. La conformità della copia all'originale dev'essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva (firmata digitalmente) resa ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. da presentare a corredo della copia stessa;
  oppure
- autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;

iii. essere incondizionata e irrevocabile;
iv. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
v. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
vi. prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di S.U.A.R

b) prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento della Convenzione e dei Contratti di Fornitura nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione/Contratti di fornitura disposta in danno dell'esecutore;

i. avere una durata almeno pari a tutta la durata dell'Accordo quadro / della Convenzione di fornitura e dei Contratti di Fornitura.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 231/2007 l'Operatore Economico può altresì prestare la garanzia richiesta con versamento da effettuarsi esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

In tal caso l'Operatore Economico dovrà accedere al portale dei pagamenti di Regione Liguria all'indirizzo: https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/ e selezionare dal menù l'opzione "pagamento senza avviso" inserendo i dati richiesti dal sistema. L'Ente creditore è "Regione Liguria".

ATTENZIONE: nel campo "*Cosa vuoi pagare*" selezionare dal menù a tendina la voce "*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*"

L'importo della garanzia definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per fruire di tali benefici, il Concorrente dovrà produrre le certificazioni di qualità conforme alle suddette norme in originale formato elettronico ovvero in copia (scannerizzata) corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso della detta certificazione.
Per le MPMI si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano microimprese, piccole o medie imprese.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti stessi e dalla Convenzione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate in Convenzione.

## 24 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula della Convenzione e per tutta la durata del Contratto di fornitura, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Anche a tal fine, per la stipula della Convenzione è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e del Contrato di Fornitura, pena la risoluzione della Convenzione stessa.
Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Genova*,* rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 26 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato presso l'ASP è riportato negli Allegati tecnici G.

## 27 OSSERVANZA DEL PTPCT E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa partecipante alla gara si impegna ad osservare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con D.G.R. n. 39/2020 (e parzialmente modificato con le

DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021.
Entrambi i documenti sopra richiamati sono liberamente consultabili sul sito istituzionale di Regione Liguria www.regione.liguria.it ai seguenti link: https://www.regione.liguria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piani-triennali-corruzione-trasparenza-giunta.html
https://www.regione.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali-organigramma/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento.html (Codice di Comportamento).
In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.
L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura di gara, ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Agli stessi obblighi è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.
Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa degli obblighi sopra richiamati può comportare, previa contestazione scritta:

- L'esclusione dalla procedura di gara e l'escussione della garanzia provvisoria se l'inosservanza è accertata nella fase antecedente l'aggiudicazione della procedura ed integra una delle ipotesi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria se l'inosservanza è accertata successivamente all'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto;
- La risoluzione del contratto e l'escussione della garanzia definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

## 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo), relativi alla verifica di affidabilità dell'aggiudicatario della gara in oggetto, prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura in oggetto si impegnano a corredare l'offerta formalizzata del Modello M.6 relativo alle seguenti specifiche, procedure e tutele, volte alla protezione del dati, della dignità, delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo, nonché della valutazione di impatto privacy riguardante:

a) le finalità perseguite nel trattamento dati, quali già precisate dalla Stazione Appaltante, garantendo il rispetto delle medesime ed illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi a illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati verranno raccolti ed a trattare i dati in conformità al dettato normativo;

b) di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;

c) di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;

d) di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre 5 giorni, preferibilmente via pec indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'ASP di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;

e) di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;

f) di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

Inoltre l'attività sostanziale, sottesa alla presente gara ovvero da eseguirsi a seguito di questa, resta nell'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario che è tenuto a rispondere direttamente, a tutti gli effetti di legge, con manleva per eventuali violazioni di norme, inadempimenti giuridici, inosservanze regolamentari, nonché per i danni inerenti/derivanti dal trattamento dati inerente o derivanti dalle attività di gara di cui gli aderenti alle risultanze di gara possano essere chiamati a rispondere sia civilmente, sia in punto privacy.

Il presente procedimento rientra nell'ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici, che intenderanno partecipare alla procedura.

Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'Operatore economico fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'Offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale in - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova.

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli Enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento del Contrattio di fornitura, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati personali potranno essere comunicati a Enti terzi che collaborano con S.U.A.R. per la gestione/cura del procedimento di gara; tali organismi saranno nominati Responsabili e successivamente procederanno alla nomina/incarico dei soggetti che effettueranno il trattamento dei dati.

In particolare, si tratta di:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici che verranno di volta in volta costituite;

- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

Inoltre, con riferimento al Concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sui siti internet www.ariaspa.it. e www.acquistiliguria.it.

I dati potranno essere comunicati agli Enti beneficiari delle prestazioni contrattuali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi, salvo possibili comunicazioni tramite strumenti di posta con soggetti operanti in territori entra UE che garantiscono il rispetto delle normative vigenti tramite l'adesione all'accordo EU-US Privacy Shield.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Per l'esercizio dei diritti sopradescritti le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: **appalti.sanita@cert.regione.liguria.it.**

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dei Contratti di fornitura; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il diritto di accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
A. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
A.1 Capitolato Tecnico e prestazionale
A.2 Schema di Convenzione
A. Bando di gara (GUUE)
B. Bando di gara (G.U.R.I.)
C. Disciplinare di gara;
D. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL
E. Patto Integrità Regione Liguria
F. Allegati tecnici
Modelli:
M.1 Istanza di partecipazione

M.2 DGUE (da allegare a modello M1)
M.3 Dichiarazione di Avvalimento (eventuale)
M.4 Dichiarazione di Offerta Tecnica/Progetto tecnico
M.5 Dichiarazione di Offerta Economica
M-5.1 excel – Dettaglio Prezzi unitari
M.6 Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
M.7 Dichiarazione di secretazione offerta tecnica
M.8 Attestazione di avvenuto sopralluogo

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Riccardo Zanella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Allegato numero 2

Rep. n. _____ Prot. n. ___

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE LIGURIA**

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

*CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, INFERMIERISTICI, ALBERGHIERI, LAVANOLO E PULIZIE A.S.P. BORELLI PIEVE DI TECO (Im)*

***TRA***

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T), in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

***E***

- _____, nato a _____ (__), il giorno __ del mese di _____ dell'anno 19__ e residente a _____ (__), in _____, numero civico __, (codice fiscale _____) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor _____ in data __.__.____, repertorio n. _____) di _____, con sede legale in _____ n. __, _____ _____ (__), iscritta al Registro delle Imprese REA _____ Camera di Commercio di _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente

atto in _____, _____ n. __, (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”) aggiudicataria della gara d’appalto, ai sensi dell’art.143 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento della gestione globale del servizio socio-assistenziale, infermieristico ed alberghiero per la Residenza Protetta / R.S.A. Mantenimento dell’ASP “Casa di Riposo Sen. B. Borelli” di Pieve di Teco (Imperia), II° Edizione, per un periodo anni tre. Lotto unico CIG: 93754978D. Numero gara: 8693373, giusto decreto del Dirigente S.U.A.R. N.5267/2022.

**PREMESSO**

a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell’offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico;

b) che il contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra l’ASP “Sen. B. Borelli” di Pieve di Teco (Imperia), da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);

c) che S.U.A.R., nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 26.08.2022;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di

impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dall'ASP "Sen. B. Borelli" di Pieve di Teco (Imperia), con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura il quale, sarà per la stessa fonte di obbligazione contrattuale.

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'ASP "Sen. B. Borelli" di Pieve di Teco (Imperia), effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura;

c)*Fornitore*: la Cooperativa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

d) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento con il quale l'Amministrazione contraente comunica la quantità di servizi, oggetto della Convenzione, da acquisire, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

e) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

**Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

**Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di servizio di cui all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione del servizio", nonché la fornitura di tutti i beni eventualmente connessi.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione Contraente a fornire i servizi oggetto di aggiudicazione, nonché a fornire i beni connessi, nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente con l'Ordinativo di Fornitura.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Amministrazione Contraente dà origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al

termine della presente Convenzione, per l'affidamento della gestione globale del servizio socio-assistenziale, infermieristico ed alberghiero per la Residenza Protetta / R.S.A. Mantenimento dell'ASP "Casa di Riposo Sen. B. Borelli" di Pieve di Teco (Imperia), II° Edizione, per un periodo anni tre. Pertanto l'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Contraente avrà la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico e prestazionale e nel Disciplinare di gara.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del contratto di servizio concluso dall'Amministrazione contraente, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per l'ASP. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

**Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. L'Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione è esclusivamente l'ASP "Sen. B. Borelli" di Pieve di Teco (Imperia).

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità del Soggetto che utilizza la Convenzione.

**Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto con l'Amministrazione contraente si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura.

2. La trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura deve essere effettuata dall'Amministrazione Contraente presso i seguenti recapiti del

Fornitore: _____ , Via _____ n. __, telefono n. _____ ovvero mediante fax al numero dedicato _____ , casella di posta elettronica _____@_____.__.

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

**Articolo 7 – Durata**

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal _____ /dalla data di \ sottoscrizione.

2. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

**Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dell'Ordinativo di Fornitura, restando espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, o, comunque, della S.U.A.R., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. e l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e

prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione contraente devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della medesima Amministrazione continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla S.U.A.R., nonché all'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la S.U.A.R. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti dell'Amministrazione

contraente. Inoltre, l'Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dall'Ordinativo di Fornitura emesso.

**Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) prestare i servizi oggetto della Convenzione ed a fornire i beni connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla S.U.A.R. di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nell'Ordinativo di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. Tenere in convenzione se possibile

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla S.U.A.R., in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

**Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo

di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

**Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo dell'Amministrazione contraente, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c)disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino

i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente l'Amministrazione contraente in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

**Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione del servizio**

1. Per l'esecuzione del servizio indicato nell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore si obbliga al rispetto delle modalità individuate negli atti di gara o specificati nella propria offerta migliorativa.

**Articolo 13 - Servizi accessori**

1. *Servizio di reportistica*.

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la S.U.A.R. può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla S.U.A.R. anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si

impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

2. *Contatti del Fornitore.*

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione informazioni relative:

- alle forniture comprese nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;

**Articolo 14 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione Contraente in forza dell'Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base del prezzo annuale e triennale netto riferito all'offerta che risulta essere la seguente:

Prodotto/Servizio

Prezzo annuale (Iva esclusa)

Prezzo triennale (Iva esclusa)

Gestione globale servizi ASP "Sen. B.Borelli" di Pieve di Teco (Im)

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori

o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 .

**Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti**

1. L'appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento

alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. .

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. .

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dell'ordinativo, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito all'Amministrazione che dispone i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del _____, acquisita agli atti con prot. gen. n. ____ del_____.

9. (comma eventuale) Il Fornitore comunica che a seguito del rapporto di factoring/cessione di credito con …….., in vigore fino al ……/ fino al termine della Convenzione, i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente con le seguenti coordinate IBAN …….. e che su detto conto corrente sono abilitati ad operare i nominativi comunicati da …….. nella nota del ……. alla S.U.A.R., acquisita agli atti dalla S.U.A.R., con Prot. n. …. del …...

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi

compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nell'Ordinativo di Fornitura.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'ASP "Sen.B.Borelli" di Pieve di Teco (Imperia) dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

**Articolo 16 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c)si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore

non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Articolo 17 - Penali**

1. Ogni inosservanza che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità il cui importo sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi non ancora liquidate.

Pertanto, nel caso in cui per ragioni imputabili direttamente all'aggiudicatario, o configuranti a carico di essa l'ipotesi di "culpa in vigilando" e non adeguatamente giustificate nei termini assegnati in sede di contestazione scritta, il servizio subisca ingiustificate interruzioni, anche di breve durata, o si rilevi difforme da quanto previsto dalla presente Convenzione, verranno applicate le penalità indicate nel Capitolato tecnico e prestazionale:

2. Sono sempre a carico dell'appaltatore le deficienze di servizio dipendenti da:

- Ritardi nelle forniture di materiali, ritardi per interventi di manutenzione a carico della cooperativa, manodopera ed altro che non consente il tempestivo svolgimento del servizio;
- carenza di personale;
- scioperi, limitatamente agli scioperi aziendali.

3. L'Amministrazione applica al Fornitore le penali di cui ai

precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore . Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La presenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione anticipata del contratto.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. L'Amministrazione contraente, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione. Resta fermo il risarcimento degli

eventuali maggiori danni.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso L'Amministrazione Contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**Articolo 18 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della S.U.A.R., di importo di Euro _____,__ (10% del valore contrattuale), determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base dell'Ordinativo di Fornitura in corso emesso dall'Amministrazione contraente.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente/ S.U.A.R., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione Contraente a far data dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente/ S.U.A.R., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.U.A.R..

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente e/o la S.U.A.R., hanno facoltà di

dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

**Articolo 19 – Responsabilità sui beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio**

1. Pei i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio, tutti i rischi di perdite, furti e danni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

**Articolo 20 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, S.U.A.R.,

nonché l'Amministrazione Contraente, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed l'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla S.U.A.R. delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

**Articolo 21 – Risoluzione - Dichiarazione di nullità**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere l'Ordinativo di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla S.U.A.R., per quanto di propria competenza, per

porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la S.U.A.R. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l'Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:

a) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno _____ documenti di contestazione ufficiale;

b) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

c)violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

f) mancata rispondenza tra i servizi forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

g) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di

nuovi prodotti.

4. La S.U.A.R. può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

c)mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) nel caso in cui almeno l'Amministrazione abbia risolto l'Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;

f) nei casi previsti dall'art 108 del D.Lgs n. 50/2016;

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

h) mancata rispondenza tra i servizi forniti e i servizi offerti in sede di gara;

5. La S.U.A.R. risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. L'Amministrazione contraente risolve di diritto l'ordinativo di fornitura nei casi previsti

dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore dell'Amministrazione Contraente.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura, la S.U.A.R. e, attraverso di essa, l'Amministrazione contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Ordinativo di Fornitura risolto.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. La S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs . n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

**Articolo 22 - Recesso**

1. La S.U.A.R. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la

fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 la S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia

4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e l'Amministrazione contraente, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

5. La S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109 D.Lgs. n.- 50/2016 .

6. Il recesso dalla Convenzione da parte della S.U.A.R. comporta il recesso dell'Amministrazione contraente dall'ordinativo di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r / pec.

7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione contraente.

**Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura,

ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed l'Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**Articolo 24 - Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna

modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla S.U.A.R. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della S.U.A.R. risolvere la Convenzione e dell'Amministrazione contraente risolvere l'Ordinativo di Fornitura.

6. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

della provincia di (…….) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla S.U.A.R., pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La S.U.A.R. procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Ordinativo di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

**Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

**Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la S.U.A.R., e per l'Amministrazione contraente e Responsabile della fornitura per il Fornitore**

1. Con la stipula del presente atto la S.U.A.R. individua nel Dott. Riccardo Zanella il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548.8536, numero di fax 010 548. 8566, indirizzo e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ _____ il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché dell'ASP.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico ____-_____, numero di fax ___-_____, indirizzo e-mail _____@_____.it.

5. L'Amministrazione contraente individua il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale competente per materia.

**Articolo 28 – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI Titolo I Capo II (artt. 204 – 211) del D.lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

**Articolo 29 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Imperia.

**Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Amministrazione contraente, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, S.U.A.R.è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso l'Amministrazione contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dell'ODF ed ai fini del monitoraggio

dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o dell'ordinativo di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o l'Amministrazione contraente risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016; in coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché

la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c)nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o all'Amministrazione contraente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

**g)** nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

**Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.
2. L'imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione

dell'Agenzia delle Entrate–Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 0051279 del 03/03/2022

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di pubblicazione legale, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'I.V.A., conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**Articolo 32 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dell'Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia

ai diritti lei spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio l'Ordinativo di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art. 25

(Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 28 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 29 (Foro competente), Art. 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) anche in deroga specifica al'art.4 comma 4 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, Art. 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 32 (Clausola finale).

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

_____

IL FORNITORE

_____

Identificativo atto: 2022-AM-6239

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

**Iter di approvazione del decreto**

| Compito | Assegnatario | Note | In sostituzione di | Data di completamento |
|---|---|---|---|---|
| *Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica) | Riccardo ZANELLA | | - | 29-09-2022 10:10 |
| *Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile) | Riccardo ZANELLA | | - | 29-09-2022 10:10 |
| Approvazione legittimità | Maria Franca FLORIS | | - | 29-09-2022 09:54 |
| *Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Riccardo ZANELLA | | - | 29-09-2022 09:06 |

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

**Trasmissione provvedimento:**

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005